

# **La fiscalità finanziaria: principali punti di attenzione per le persone fisiche e la società semplice**

**Firenze - 30 gennaio 2020**

**Pietro Villa**

**MALGUZZI E ASSOCIATI**  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

# Argomenti da trattare

## A) Persone fisiche

✓ Principali profili tributari, in capo al percettore fiscalmente residente in Italia, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria:

- il regime fiscale dichiarativo;
- il regime fiscale amministrato;
- il regime fiscale gestito.

✓ Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate.

✓ Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (*i.e.* a regime fiscale privilegiato).

✓ Il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di soggetti residenti in Italia:

- il Quadro RW: cenni.

## B) Società Semplice

✓ la società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari:

- principali conseguenze di carattere tributario.

# La residenza fiscale delle persone fisiche: punti di attenzione sotto il profilo tributario - cenni

- ✓ Prima di trattare i principali punti di attenzione inerenti la fiscalità finanziaria **per un soggetto persona fisica** occorre verificare la relativa residenza fiscale **in Italia che comporta** alcuni effetti ai fini tributari.
- In particolare e per quanto di interesse (**cenni**):
  - un soggetto persona fisica fiscalmente residente **in Italia** è tenuto a versare quivi le imposte sui redditi ovunque prodotti nel mondo (principio della c.d. «*world wide taxation*») – cfr. art. 3 del DPR n. 917/1986 (in seguito **TUIR**);
  - il soggetto persona fisica fiscalmente residente **in Italia** è tenuto agli adempimenti previsti dalla normativa inerente il **monitoraggio fiscale** ex D.L. 167/1990 (*i.e.* dichiarazione degli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia – quadro **RW** della dichiarazione dei redditi);
  - **per converso** un soggetto persona fisica che **non** risulta fiscalmente residente in Italia è tenuto ad assolvere le imposte in Italia esclusivamente sui redditi che si considerano, ai sensi dell'art. 23 del TUIR, «**prodotti in Italia**»;
  - per il soggetto persona fisica la residenza fiscale in Italia comporta talune conseguenze anche **in tema di imposta sulle successioni e donazioni** – cfr. anche **l'articolo 2** in tema di Territorialità dell'imposta del D.Lgs. 346/1990 titolato «*Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni*».

# La residenza fiscale delle persone fisiche: punti di attenzione dal punto di vista tributario - cenni

- I soggetti passivi di imposta **IRPEF** sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (articolo 2, comma 2, del TUIR).
- Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, **si considera fiscalmente residente in Italia** un soggetto che **per la maggior parte del periodo d'imposta (in buona sostanza per un periodo maggiore di 183 giorni – ovvero 184 nel caso di anno bisestile):**
  - risulta iscritto **nell'anagrafe della popolazione residente**  
ovvero
  - risulta avere nel territorio italiano il proprio **domicilio**, inteso come «centro dei propri interessi» (economici e familiari / cfr. **Circolare del Ministero delle Finanze del 2 dicembre 1997 n. 304**)  
ovvero
  - risulta avere nel territorio italiano **la residenza** ai sensi del Codice Civile, intesa come «dimora abituale» (cfr. **Circolare 304/1997** citata).
- Trattandosi di condizioni tra loro alternative, **il rispetto di almeno una delle stesse ed in particolare della seconda o della terza nel caso di soggetti iscritti all'AIRE** (trattasi di «requisito necessario ma non sufficiente» per acquisire la residenza fiscale estera) **qualifica il contribuente come fiscalmente residente in Italia ai sensi della normativa domestica** (cfr. anche Circolare 304/1997 citata).

# La residenza fiscale delle persone fisiche: punti di attenzione dal punto di vista tributario - cenni

- Per la determinazione **della residenza fiscale**, unitamente alla normativa nazionale sopra brevemente descritta e ricorrendone le condizioni, sarà necessario verificare **le condizioni** previste dalle **Convezioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia**.

Riferimenti di particolare interesse:

- **articolo 169 del TUIR** rubricato «Accordi internazionali» (*i.e.* «applicazione della normativa interna anche in deroga agli accordi internazionali»);
- **modello Ocse** di convenzione contro le doppie imposizioni: **art. 4, paragrafo 1** (*i.e.* «stato di residenza/stato di produzione del reddito») e **art. 4, paragrafo 2** (*i.e.* cc.dd. «*tie-breaker rules*»);
- **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2008 n. 471/E** (*i.e.* «acquisto o perdita delle residenza in corso d'anno»).

# La residenza fiscale delle persone fisiche: punti di attenzione dal punto di vista tributario - cenni

- Ai fini della definizione della residenza fiscale di un cittadino di nazionalità italiana, **l'art. 2, comma 2-bis, del TUIR stabilisce che si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i cittadini italiani** cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il predetto decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto elencare i Paesi ed i territori appartenenti alla c.d. white list di cui al citato articolo 2 non è tuttavia ancora stato emanato, pertanto, sino a tale momento, si dovranno applicare le «vecchie» regole che vedono individuati in «positivo» i Paesi aventi regimi fiscali privilegiati secondo il Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 (c.d. «inversione dell'onere della prova») - cfr. articolo 2 comma 2-bis del TUIR. Si evidenzia che la prova contraria consiste nella dimostrazione (da parte del cittadino italiano trasferito in un paese a fiscalità privilegiata) dell'effettività (con fatti e atti) della situazione dichiarata (*i.e.* cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente) in coerenza con un reale e duraturo collegamento con lo Stato di immigrazione del soggetto residente all'estero.
- In buona sostanza, con riferimento al citato comma 2-bis dell'art. 2 del TUIR, **occorre precisare che:**
  - 1) **l'onere della prova risulta** essere a carico di tutti i soggetti che sono emigrati in uno degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, come individuati nel precitato Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, anche quando l'emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo, non ricompreso in tale decreto (cfr. Circolare del Ministero delle Finanze n. 140/E del 24 giugno 1999);
  - 2) per i trasferimenti in Stati o territori diversi da quelli considerati nel Decreto del 4 maggio 1999, **permane invece a carico dell'Amministrazione finanziaria** l'onere della prova, facendo ricorso ai tradizionali strumenti d'indagine ed ai concreti elementi dimostrativi.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

- ✓ Dopo aver definito la **residenza, ai fini fiscali, ex art. 2 TUIR** è possibile valutare il principio della tassazione dei redditi relativamente alle **single categorie reddituali**.

I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie (cfr. art. 6 del TUIR):

- a) redditi fondiari;
  - b) redditi di capitale;**
  - c) redditi di lavoro dipendente;
  - d) redditi di lavoro autonomo;
  - e) redditi di impresa;
  - f) redditi diversi.**
- ✓ **Reddito complessivo soggetto a tassazione IRPEF = somma dei singoli redditi, con esclusione dei redditi esenti e di quelli assoggettati ad imposizione sostitutiva/ritenuta alla fonte a titolo di imposta.**

**N.B.:** cfr. anche la circolare 165/E del 1998 – Ministero delle Finanze.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## ✓ Principio di tassazione per cassa

- Il reddito/provento si considera percepito (e, dunque, viene assoggettato a tassazione) nel momento in cui è disponibile nel patrimonio del percettore: **rileva dunque l'effettiva percezione mentre non ha rilevanza il mero sorgere del diritto di credito.**

In buona sostanza:

- l'imputazione temporale del **reddito di capitale** segue il principio di cassa: *“il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta”* (art. 45, comma 1, del TUIR).
- Come chiarito nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 165/E del 1998, le **plusvalenze** si intendono realizzate nel momento in cui **si perfeziona la cessione** a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione (che rimane il momento impositivo ancorato al principio di cassa sopra evidenziato).
- **N.B.:** particolarità dell'opzione per il regime fiscale del **risparmio gestito (si veda *infra*)**.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

- ✓ **I redditi di capitale** (art. 44 del TUIR)
  - A produrre **redditi di capitale** sono: le persone fisiche non imprenditori o, se imprenditori, limitatamente ai beni non appartenenti alla sfera aziendale.
  - I redditi di capitale, se conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, sono componenti del reddito di impresa (art. 48 del TUIR - **c.d. forza di attrazione del reddito di impresa**).
  - Un provento rientra nella categoria dei redditi di capitale se rispetta **entrambe le seguenti condizioni**:
    - i) deriva da un rapporto avente ad oggetto l'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinato o (pre)determinabile;
    - ii) tale rapporto non consente la realizzazione di una perdita e dunque il provento può essere considerato certo nell'*an*, anche se eventualmente variabile nel *quantum*.
  - Sono esclusi quei differenziali che, pur derivando da un eventuale impiego di capitale, sono guadagni «**eventuali ed incerti**».

**N.B. :**

- **i redditi di capitale possono essere solo positivi e sono assoggettati a tassazione al lordo di spese/costi e perdite.** Non si applica alcuna deduzione (analitica o forfettaria) dal reddito prodotto.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

- **Non è prevista una definizione di reddito di capitale** avente accezione generale: è possibile inquadrare tali redditi solo attraverso l'individuazione di una serie di ipotesi reddituali tipiche.
- **Tipologie di redditi di capitale (art. 44, comma 1, TUIR):**
  - a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  - b) gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, nonché dei certificati di massa;
  - c) le rendite perpetue;
  - d) i compensi per prestazioni di fideiussione e garanzia;
  - d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)
  - e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di enti soggetti all'IRES;
  - f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione;
  - g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o proventi dei relativi investimenti;

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

- **Tipologie di redditi di capitale** (art. 44, comma 1, TUIR) – (*segue*)
  - g-*bis*) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
  - g-*ter*) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
  - g-*quater*) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  - g-*quinquies*) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e aventi funzione previdenziale;
  - g-*sexies*) i redditi imputati al beneficiario di trust;
  - h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura

- Rientrano in questa categoria reddituale i proventi da impieghi di capitale in attività finanziarie (diverse dalle partecipazioni al capitale di rischio di società o enti) **che danno luogo ad un reddito stabilito in misura fissa o, più raramente variabile**, ma sempre svincolato dal risultato di gestione. Pertanto, il detentore dell'attività finanziaria non partecipa al rischio d'impresa.
- L'art. 44, comma 2, TUIR, precisa che *«si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano simili alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi»*.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

Fattispecie costituente reddito di capitale	Determinazione del reddito - cenni
Interessi su mutui, depositi e conti correnti (art. 44 co. 1 lett. a))	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni). Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme impiegate
Interessi su obbligazioni, altri titoli e certificati di massa (art. 44 co. 1 lett. b))	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni). Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e prezzo di emissione
Rendite e prestazioni annue perpetue (art. 44 co. 1 lett. c))	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni)
Compensi per prestazioni di fideiussione/altre garanzie (art. 44 co. 1 lett. d))	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni)
Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti (art. 44 co. 1 lett. e))	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni), con esenzione parziale a norma dell'art. 47
Remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione (art. 44 co. 1 lett. f))	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni), con esenzione parziale a norma dell'art. 47. Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme apportate
Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali (art. 44 co. 1 lett. g))	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni). Si comprende in questo importo anche la differenza tra somme percepite alla scadenza e somme affidate in gestione

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

Fattispecie costituente reddito di capitale	Determinazione del reddito - cenni
Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su valute (art. 44 co. 1 lett. <i>g-bis</i> )	Differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute, ridotta degli interessi maturati nel periodo di durata del rapporto
Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (art. 44 co. 1 lett. <i>g-ter</i> )	Interessi maturati nel periodo di durata del rapporto, maggiorati del compenso per il mutuo
Redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 44 co. 1 lett. <i>g-quater</i> )	Differenza tra ammontare percepito e premi pagati
Redditi da prestazioni pensionistiche periodiche e rendite previdenziali (art. 44 co. 1 lett. <i>g-quinqies</i> )	Differenza tra ciascuna rata di rendita o di prestazione erogata e corrispondente importo della rata calcolato non tenendo conto dei rendimenti finanziari
Altri proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale (art. 44 co. 1 lett. <i>h</i> )	Criterio generale (somme percepite nel periodo d'imposta, senza deduzioni)

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## ✓ I redditi diversi (art. 67 del TUIR)

- A produrre **redditi diversi** sono: le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'impresa o di attività professionali e di lavoro (requisito soggettivo – cfr. articolo 67, comma 1 del TUIR).
- **Sono incerti sia nell'an che nel quantum** (non è programmato - ed è quindi «incerto» - l'evento al cui verificarsi si potrebbero produrre il reddito).
- Sono determinati come differenza **tra costo di acquisto/valore fiscalmente riconosciuto e corrispettivo** di vendita.

## N.B.:

- i redditi diversi di natura finanziaria possono essere positivi o negativi e sono assoggettati a tassazione al netto di spese/costi e perdite/minusvalenze.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

- **Tipologie di redditi diversi di natura finanziaria** (art. 67, comma 1, comma 1-*ter* e comma 1-*quater*, TUIR):
  - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate – cfr. *infra* per la definizione di partecipazioni qualificate (lett. c);
  - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, TUIR, diversi dalle azioni di risparmio, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio (lett. c);
  - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di contratti di associazione in partecipazione qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o si tratti di altre partecipazioni (lett. c);
  - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (lett. c *bis*);

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

- **Tipologie di redditi diversi di natura finanziaria** (art. 67, comma 1, comma 1-ter e comma 1-quater, TUIR) – (*segue*)
    - plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o c/c, e metalli preziosi e quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio. Si considera cessione a titolo oneroso, a determinate condizioni (vedi *infra*), anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente (lett. c-ter);
    - redditi realizzati mediante rapporti derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria (lett. c-quater);
    - plusvalenze e altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, cessione a titolo oneroso o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché redditi derivanti da contratti aleatori (lett. c-quinquies).
- N.B.:** plusvalenze derivanti da operazioni di cessione (o prelievi) di valute provenienti da depositi e conti correnti sono fiscalmente rilevanti a condizione che la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a **Euro 51.645,57 per almeno sette giorni lavorativi continui.**

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

- **N.B.:**
- Costituisce cessione di **partecipazione qualificata** la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), del TUIR e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

	Partecipazioni qualificate		Partecipazioni NON qualificate	
	Voto in assemblea	% di partecipazione capitale/patrimonio	Voto in assemblea	% di partecipazione capitale/patrimonio
Titoli negoziati	>2%	>5%	< o uguale 2%	< o uguale 5%
Titoli non negoziati	>20%	>25%	< o uguale 20%	< o uguale 25%

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

## ✓ I regimi di tassazione

- **I redditi di capitale, sono caratterizzati «da un solo regime» di tassazione alla fonte**, mediante applicazione di ritenute a titolo d'imposta ovvero imposte sostitutive da parte dell'emittente/intermediario che interviene nella relativa riscossione (*i.e.* **aliquote del 12,5 % e del 26%**).  
**Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto** sussiste l'obbligo della relativa indicazione nella **Dichiarazione annuale dei Redditi del percettore**.
- Il D.Lgs. 461/1997 ha introdotto **tre distinti regimi di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria** (*i.e.* plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari e partecipazioni) per i soggetti che non svolgono attività di impresa quali le persone fisiche (residenti e non):
  - i. il regime della dichiarazione **c.d. «regime dichiarativo»** (art. 5);
  - ii. il regime del **risparmio amministrato** (art. 6);
  - iii. il regime del **risparmio gestito** (art 7).

Tali regimi sono utilizzabili **anche** dalle società semplici e soggetti equiparati e dagli enti non commerciali.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

## ✓ Il regime della dichiarazione (c.d. «regime dichiarativo») - Cenni

- In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività, si evidenzia che **il regime dichiarativo** si caratterizza per la tassazione – *i.e.* **di ogni singola operazione**
  - dei redditi di capitale e
  - dei redditi diversi di natura finanziaria

in sede di dichiarazione dei redditi (c.d. autoliquidazione dell'imposta sostitutiva) relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il reddito è **stato percepito/realizzato (secondo il principio di cassa)**.

- In buona sostanza, trattasi del **regime «naturale»** per i redditi diversi di natura finanziaria **in quanto non è necessaria alcuna opzione**.  
**N.B.:** occorre precisare che, a differenza di quanto testè indicato, per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di quote/azioni di OICR, trova applicazione, quale regime «naturale», il regime del risparmio amministrato anche in assenza di esplicita opzione (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 33/E del 2011).
- Come già sopra evidenziato, rimane salva - con impatto ai fini dichiarativi - la preventiva tassazione a titolo definitivo del reddito di capitale a cura del soggetto emittente/pagatore.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria avviene con l'applicazione **di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari, dal 1° luglio 2014, al 26% (N.B. in taluni casi tassazione con aliquota pari al 12,5%)** sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari/partecipazioni non qualificate **(e dal 1° gennaio 2019 anche sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate – si veda *infra*).**
- Possono essere **detratti (dal reddito imponibile)** tutti gli oneri **specificatamente riferibili alla produzione del reddito**. In particolare:
  - gli oneri sostenuti per l'acquisto della partecipazione/strumento finanziario, quali spese notarili, commissioni di intermediazione e oneri fiscali;
  - gli oneri sostenuti per la vendita degli strumenti finanziari;
  - le eventuali imposte di successione e donazione corrisposte sulle partecipazioni/strumenti finanziari oggetto di cessione.
- **Non** risultano per contro deducibili gli oneri relativi al rapporto di amministrazione e custodia dei titoli, nonché gli interessi passivi eventualmente sostenuti per finanziare l'acquisto delle partecipazioni/degli strumenti finanziari.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Nel regime della dichiarazione si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente: nella sostanza si applica il **cd. metodo LIFO (per categorie omogenee)**.
- È riconosciuta la possibilità **di compensare** le minusvalenze realizzate ovvero riportate (nei limiti temporali di legge – esercizio successivo a quello di formazione ma non oltre il quarto) con le plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta (**anche se temporalmente realizzate in via prioritaria**).
- Per le operazioni nelle quali intervengono, gli intermediari comunicano gli estremi dell'operazione suscettibile di produrre redditi imponibili all'Agenzia delle Entrate per il successivo riscontro (**cf. monitoraggio bancario ai sensi del D.L. 167/1990 e modello 770 – quadro SO**).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

## ✓ Il regime del risparmio amministrato - Cenni

- In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività, si evidenzia che **l'opzione** per il regime del risparmio amministrato:
  - i) inerisce **solo i redditi diversi di natura finanziaria** (i redditi di capitale subiscono, in via separata, le ordinarie ritenute/la tassazione ordinaria);
  - ii) richiede che i titoli, le quote o i certificati siano in **custodia, amministrazione o in deposito** presso le banche o altri soggetti autorizzati;
  - iii) si riferisce, per i relativi redditi, **alle singole operazioni poste in essere dall'intermediario amministratore** a seguito degli ordini di volta in volta impartiti dall'investitore;
  - iv) prevede la tassazione del «singolo» reddito in capo al mandante **al momento del realizzo**;
  - v) prevede ora (*i.e.* dal 1 gennaio 2019) **l'inclusione** dall'ambito applicativo delle plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni qualificate**;
  - vi) consente l'esclusione dal **c.d. monitoraggio fiscale**;
  - vii) garantisce il **c.d. anonimato** (*i.e.* adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, gestiti dall'intermediario).

Tale regime può riguardare anche **le cessioni a termine di valute, nonché le operazioni su contratti derivati** alla ulteriore condizione che in tali rapporti intervengano come intermediari professionali, o come controparti, le banche o gli altri soggetti autorizzati con cui sono intrattenuti i rapporti di deposito, custodia o amministrazione.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Il regime in questione, si caratterizza per la tassazione a seguito della cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari/di partecipazioni non qualificate (**N.B. dal 1° gennaio 2019 anche per le cessioni di partecipazioni qualificate – si veda *infra***), con l'applicazione dal 1° luglio 2014, **dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26% (i.e. in taluni casi tassazione al 12,5%)** a cura degli intermediari presso i quali i titoli sono in deposito, in custodia o in amministrazione (**N.B.** necessità di un «rapporto stabile» intrattenuto con l'intermediario residente – salvo eccezioni si veda *infra*).
- A norma del comma 5, art. 2 del D.L. 133/2013, **per il versamento dell'imposta sostitutiva** summenzionata, gli intermediari devono versare un acconto pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti in relazione a tale imposta nei primi undici mesi del medesimo anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui il credito che si forma per effetto del versamento dell'acconto si esaurisca nel corso dei successivi versamenti, l'intermediario deve effettuare i versamenti dell'imposta sostitutiva entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata la medesima imposta.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- L'opzione in parola è **esercitata** con comunicazione sottoscritta e resa i) contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente ovvero ii) per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo di imposta. In taluni casi (*i.e.* lettera *c-quater* e lettera *c-quinquies*, comma 1, art. 67 del TUIR – per esempio contratti derivati e contratti a termine) l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo di imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine.
- L'opzione **ha effetto** per tutto il periodo di imposta e può essere **revocata** entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo di imposta successivo.
- Il regime del risparmio amministrato qui in parola rappresenta il **regime naturale**:
  - per i soggetti **non residenti**;
  - **per i redditi (*rectius* le minusvalenze – cfr. *infra*) rinvenienti da OICR.**
- E' riconosciuta la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi conseguite/i (**presso lo stesso intermediario**) dalle plusvalenze **successivamente conseguite** (*i.e.* «.. **Sono compensabili con minusvalenze precedentemente realizzate...**») sia nel medesimo periodo di imposta che nei successivi ma non oltre il quarto, e **ciò nell'ambito del complessivo rapporto intrattenuto con l'intermediario stesso** (*i.e.* **tutti i rapporti con opzione regime amministrato «per codice fiscale»**).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Nell'ipotesi in cui, alla **chiusura del rapporto amministrato**, risultino minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati e non utilizzati, l'intermediario rilascia al mandante apposita **certificazione delle minusvalenze** stratificate per anno di formazione computabili in **dichiarazione dei redditi**, in diminuzione delle plusvalenze sui redditi diversi di cui alle lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1, dell'art. 67, del TUIR, oppure nell'ambito di **rapporti di amministrazione intrattenuti dallo stesso contribuente anche presso altri intermediari**.
- Possono essere **detratti** (dal reddito imponibile) tutti gli **oneri specificatamente riferibili alla produzione del reddito**. In particolare:
  - gli oneri sostenuti per l'acquisto della partecipazione/strumento finanziario, quali spese notarili, commissioni di intermediazione e oneri fiscali;
  - gli oneri sostenuti per la vendita degli strumenti finanziari;
  - le eventuali imposte di successione e donazione corrisposte sulle partecipazioni/strumenti finanziari oggetto di cessione.
- **Non** risultano per contro deducibili gli oneri relativi al rapporto di amministrazione e custodia dei titoli, nonché gli interessi passivi eventualmente sostenuti per finanziare l'acquisto delle partecipazioni/strumenti finanziari.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- A seguito delle modifiche introdotte dalla **Legge di Stabilità 2018**, il regime del risparmio amministrato è ora applicabile, previa opzione, **anche alle partecipazioni qualificate** (risultano superate, dunque, le norme che prevedevano specifici adempimenti sia per il contribuente sia per l'intermediario qualora nel corso della gestione del rapporto amministrato fossero state superate le soglie previste per le partecipazioni qualificate).
- **L'opzione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato potrà ora essere esercitata **anche** nei confronti di partecipazioni qualificate e, nell'ambito dello stesso rapporto, eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate potranno essere portate in diminuzione di plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate (e viceversa).
- **Le plusvalenze e le minusvalenze** indicate nelle lett. c), *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR **sono costituite** dalla differenza tra il corrispettivo percepito **ed il costo medio ponderato** determinato per categorie omogenee di titoli/strumenti (**N.B. differenza rispetto al regime dichiarativo**).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

## ✓ Il regime del risparmio gestito - Cenni

In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività, si evidenzia che l'**opzione** per il regime del risparmio gestito:

- i) inerisce **sia i redditi di capitale che i redditi diversi di natura finanziaria**;
- ii) richiede un **rapporto di gestione** del patrimonio affidato a un intermediario finanziario;
- ii) è caratterizzato dalla determinazione **algebraica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva** con conseguente compensazione tra componenti positivi (**redditi di capitale, plusvalenze,...**) e negativi (**minusvalenze e spese**) con esclusione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- iii) ha come conseguenza il fatto che il reddito deriva da una serie complessa di atti effettuati dal **gestore** (e quindi non può essere individuato con riferimento a ogni singola operazione) e viene tassato al momento **della sua maturazione** quale risultato complessivo della gestione indipendentemente dalla qualificazione individuale dei singoli proventi che lo compongono;
- iv) prevede un « **margine di discrezionalità nell'esercizio dell'attività**» da parte del gestore;
- v) prevede l'inclusione delle **partecipazioni qualificate (cfr. infra)**;
- vi) consente l'esclusione dal **c.d. monitoraggio fiscale**;
- vii) garantisce il **c.d. anonimato** (*i.e.* adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, gestiti dall'intermediario).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Il risultato maturato dalla gestione, se positivo, deve essere assoggettato dal 1° luglio 2014 **all'imposta sostitutiva del 26% (in taluni casi tassazione con aliquota pari al 12,5%)**.
- La base imponibile è **pari alla differenza algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare**, al lordo dell'imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno solare. **Tale importo deve essere aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, dei redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta o a imposta sostitutiva, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, dei proventi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale e dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.**

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Il risultato, come sopra determinato, è assunto **al netto** delle commissioni e degli oneri relativi al patrimonio gestito (commissioni di gestione e di negoziazione, eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione, spese di deposito, spese di custodia ed amministrazione relative al contratto stipulato con un soggetto diverso dal gestore, imposta di bollo – **N.B.** non sono inclusi gli interessi passivi e l'imposta sulle transazioni finanziarie).
- Nella **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 205/E del 3 novembre 2003** sono state altresì riconosciute quali spese deducibili dal risultato maturato di gestione anche le spese di deposito, custodia ed amministrazione relative ad un contratto stipulato con la banca (e, quindi, con un soggetto diverso dal gestore).

In buona sostanza:

- l'imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni è **deducibile** dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio;
- l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. **Tobin tax**) è, per converso, **indeducibile**.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

## Il calcolo del risultato di gestione (sintesi):

- Valore del patrimonio gestito a fine periodo
  - conferimenti in denaro o in natura
  - + prelievi
- redditi maturati esenti o non soggetti ad imposizione
  - proventi soggetti ad imposizione sostitutiva
  - plusvalenze da partecipazioni qualificate (vedi *infra*)
- + minusvalenze da partecipazioni qualificate (vedi *infra*)
  - oneri e commissioni imputabili alla gestione
  - valore del patrimonio gestito all'inizio del periodo

## N.B.:

- l'imposta del 26% è calcolata a fine anno o alla chiusura del contratto e versata entro il 16 del secondo mese successivo alla revoca del contratto o alla fine di ciascun periodo d'imposta;
- la valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB (Delibera del 1.7.98 n. 11522);
- i titoli pubblici sono valutati al 48,08% (*i.e.* tassazione al 12,5%);
- gli OICR sono valutati tenendo conto della componente di titoli pubblici.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Il risultato **di gestione negativo/la perdita** è computata in diminuzione del risultato **della medesima gestione** negli anni successivi ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in ciascun anno.
- In caso di scioglimento del contratto di gestione, il risultato negativo viene «**certificato**» **dal gestore** e può essere utilizzato in diminuzione:
  - del risultato di altro contratto di gestione (con identica intestazione) stipulato con lo stesso o con un altro intermediario;
  - delle plusvalenze realizzate nell'ambito del regime del risparmio amministrato (intestato allo stesso cliente);
  - delle plusvalenze imponibili nel regime della dichiarazione (diverse dalle plusvalenze tassate ad aliquota progressiva).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- L'opzione in parola è **esercitata** con comunicazione sottoscritta (da rilasciare all'intermediario) contestualmente all'atto della stipula del contratto e, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo di imposta.
- L'opzione **ha effetto** per il periodo di imposta e può essere **revocata** solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo di imposta successivo (cfr. il decreto attuativo di riferimento).
- Le partecipazioni/strumenti finanziari nel regime del risparmio gestito **sono valorizzati** utilizzando:
  - il costo di acquisto specifico, per gli acquisti in corso d'anno;
  - il valore di mercato del titolo al 31 dicembre dell'anno precedente, in caso di partecipazioni/strumenti finanziari già detenute al termine dell'anno precedente;
  - ovvero il valore di mercato del titolo alla data di chiusura del rapporto, in caso di cessazione del rapporto medesimo in corso d'anno.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Gli strumenti finanziari inclusi nella gestione **non subiscono** i seguenti prelievi, in quanto i relativi proventi concorrono a formare il risultato (lordo) della gestione:
  - l'imposta sostitutiva del 12,50%/26% sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche e private (cd. obbligazioni emesse dai «grandi emittenti»);
  - la ritenuta del 26% sugli interessi dei c/c di appoggio alla gestione;
  - la ritenuta del 26% sugli interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari esteri, anche se rappresentati da certificati;
  - la ritenuta del 26% sui proventi delle operazioni di prestito titoli e pronti contro termine (12,50% se PCT e PT su titoli di Stato ed equiparati);
  - la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti da persone fisiche relativi ad azioni italiane (quotate e non) e ad azioni estere;
  - la ritenuta del 26% sui proventi derivanti da OICR (italiani ed esteri);
  - la ritenuta del 26% sui proventi derivanti da OICR immobiliari (italiani ed esteri).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- Sono invece **esclusi** dal risultato della gestione - e sono quindi assoggettati al trattamento fiscale ordinario previsto dalla legge - i seguenti redditi:
  - gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti residenti, diversi da quelli per cui si applica il D.Lgs. n. 239/1996, assoggettati alla ritenuta del 26% (DPR 600/1973, art. 26, comma 1);
  - gli interessi dei depositi bancari italiani anche se rappresentati da certificati;
  - i proventi dei titoli atipici (ora comunque assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%);
  - i proventi che concorrono a formare il reddito del contribuente (es. dividendi; plusvalenze da partecipazioni qualificate - regola applicabile fino al 2022 per i dividendi formati con utili ante 2018 e fino alla fine del 2018 per le plusvalenze);
  - i dividendi percepiti da soggetti diversi dalle persone fisiche (es. enti non commerciali, trust, società semplici - si veda *infra* - associazioni artistiche e professionali).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- **Il conferimento di strumenti finanziari** in una gestione (per cui è esercitata l'opzione) è assimilato ad una cessione a titolo oneroso:
  - la tassazione o la registrazione della minusvalenza è regolata dall'intermediario del rapporto di provenienza in base al valore di mercato alla data del trasferimento;
  - gli strumenti finanziari sono assunti nella gestione al medesimo valore.
- **Il prelievo** degli strumenti finanziari dal rapporto di gestione (mediante prelievo materiale, trasferimento ad altro rapporto o revoca dell'opzione):
  - costituisce presupposto per la tassazione dei redditi maturati fino alla data del prelievo/trasferimento/revoca;
  - comporta la determinazione del risultato di gestione del periodo secondo il valore di mercato alla data del prelievo/trasferimento/revoca.

## **N.B.:**

- per espressa previsione normativa i trasferimenti *mortis causa* **non** sono fiscalmente rilevanti (con eccezione dei titoli *ex* D.Lgs. 239/1996 e delle quote di OICR, per i quali anche tali trasferimenti assumono rilevanza ai fini della tassazione).

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- **Il decesso** del titolare del rapporto di gestione (cfr. anche Risoluzione 120/2001 dell'Agenzia delle Entrate):
  - è causa di estinzione del mandato di gestione (art. 1722 c.c.): da quel momento tutte le operazioni di amministrazione (formalmente la gestione non è più attiva) sono tassate secondo le disposizioni ordinarie «applicabili in capo al *de cuius*» (ritenute alla fonte e imposte sostitutive); per l'applicazione dell'imposizione si deve assumere il valore del patrimonio alla data del decesso;
  - nel caso di trasferimento di attività finanziarie ad altro rapporto intestato agli eredi non si realizza il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione dell'imposizione sul capital gain e le attività devono essere valorizzate secondo il valore definito ai fini dell'imposta di successione (o valore normale per i titoli esenti) e
  - eventuali risultati negativi della gestione riferibili al «*de cuius*» non possono essere utilizzati dagli eredi.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- La **Legge di Bilancio 2018** ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 461/1997 il riferimento alle plusvalenze realizzate ai sensi della lett. c) dell'art. 67 del TUIR (*i.e.* partecipazioni qualificate).  
Quindi sono state ricomprese nell'opzione esercitabile dal contribuente in favore della tassazione del «maturato» **anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate.**
- Ai fini di coordinamento, il legislatore ha soppresso la previsione di cui alla lett. d) del comma 3 del citato art. 7, che sanciva comunque l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 27, commi 1 e 4, del DPR n. 600 del 1973 sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate in società non residenti nonché la previsione di cui al comma 14 del medesimo articolo 7 che stabiliva gli effetti del superamento delle soglie «qualificate» sull'applicazione del suddetto regime.

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

## ✓ Punto di attenzione:

- **per il regime del risparmio amministrato** (regime che riguarda esclusivamente i redditi diversi di natura finanziaria) la nuova disciplina delle partecipazioni qualificate sembra essere concretamente operante **dal 1° gennaio 2019** mentre **per il regime del risparmio gestito** (regime che - diversamente da quello c.d. amministrato - riguarda sia i redditi di capitale sia i redditi diversi) potrebbe trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.

Secondo **Assonime** la coesistenza di entrambe le tipologie reddituali (di capitale e diversi) nel suddetto regime impositivo (*i.e.* gestito), dovrebbe portare logicamente a ritenere che il differimento **al 1° gennaio 2023** dell'applicazione della nuova disciplina delle partecipazioni qualificate riguardi l'intero regime del risparmio gestito e, quindi, interessi non solo i redditi di capitale (come espressamente previsto dalla disciplina transitoria contenuta nel comma 1006 della Legge di Stabilità 2018) ma anche i redditi diversi di natura finanziaria (cfr. anche il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018 “**La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate**” ; la Circolare Assonime n. 11 del 17 maggio 2018 e la Circolare del Consorzio Studi e ricerche fiscali di Intesa Sanpaolo del 2018).

**N.B.: posizione da chiarire a cura dell’Agenzia delle Entrate.**

# I regimi di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

- ✓ Prospetto di sintesi in merito alla riportabilità minusvalenze/risultato negativo di gestione

<b>Regime di provenienza</b>	<b>Regime di destinazione</b>	<b>Riportabilità</b>
Regime della dichiarazione	Risparmio amministrato	NO
Regime della dichiarazione	Risparmio gestito	NO
Risparmio amministrato	Regime della dichiarazione	SI
Risparmio amministrato	Risparmio amministrato	SI
Risparmio amministrato	Risparmio gestito	NO
Risparmio gestito	Regime della dichiarazione	SI
Risparmio gestito	Risparmio amministrato	SI
Risparmio gestito	Risparmio gestito	SI

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

Si evidenziano di seguito - **in estrema sintesi e senza pretesa di esaustività** - i vantaggi e gli svantaggi del regime dichiarativo rispetto al regime di risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito.

## ➤ Regime dichiarativo

Vantaggi	Svantaggi
<p>Possibilità di compensare le minusvalenze derivanti dai rapporti di risparmio amministrato e di risparmio gestito (preventivamente cessati) con le plusvalenze realizzate in regime dichiarativo.</p> <p>Plusvalenze compensabili «nell'anno» con minusvalenze realizzate anche successivamente purché nel medesimo «anno».</p> <p>Le minusvalenze eccedenti rispetto alle relative plusvalenze sono portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.</p>	<p>Compilazione quadro RW (per attività detenute all'estero), RT ed RM della dichiarazione dei redditi (Modello Unico PF).</p> <p>Impossibilità di utilizzo delle minusvalenze, eccedenti post compensazione effettuata in dichiarazione, nei regimi amministrato e gestito.</p>
<p>«Effetto cassa positivo»: versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate a giugno dell'anno successivo rispetto a quello di realizzo e non entro il 16 del secondo mese successivo a quello di realizzo come nel risparmio amministrato.</p>	<p>Costo del consulente fiscale/aggravio amministrativo connesso alla necessità di gestire un apposito file per la determinazione del LIFO per categorie omogenee di titoli.</p>
<p>Tassazione delle plusvalenze in base al c.d. criterio del realizzo (in base al principio di cassa).</p> <p>N.B. non rilevano le «svalutazioni» nel caso delle azioni con valore «zero».</p>	<p>Il regime della dichiarazione consente la compensazione tra redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze) ma non prevede alcuna compensazione tra minusvalenze e redditi di capitale realizzati dal medesimo soggetto.</p>

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

## ➤ Regime dichiarativo

Vantaggi	Svantaggi
Il regime in parola prevede la possibilità di dichiarare e i redditi connessi alle valute su conti corrente e depositi.	Eventuali minusvalenze latenti su titoli e strumenti finanziari detenuti in regime dichiarativo possono essere utilizzate in compensazione esclusivamente se realizzate mediante operazioni di cessione a titolo oneroso del titolo o strumento finanziario, ovvero se «realizzate» mediante il conferimento dei titoli in un dossier in regime di risparmio gestito. Il conferimento dei titoli in un dossier in regime di risparmio amministrato (identicamente intestato) non configura realizzo delle minusvalenze latenti sui titoli.

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

## ➤ Regime del risparmio amministrato

Vantaggi	Svantaggi
Possibilità di compensazione delle minusvalenze derivanti da altri rapporti di risparmio amministrato (preventivamente cessati).	Costo del servizio di amministrazione e custodia dell'intermediario.
Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, connessi ai redditi diversi di natura finanziaria, gestiti dall'intermediario (c.d. anonimato).	Necessità di dover effettuare comunicazioni all'intermediario circa eventuali rivalutazioni delle partecipazioni detenute.
Non è necessario un «consulente per gli aspetti tributari». Tassazione in base al c.d. criterio del realizzo delle plusvalenze determinate assumendo, quale costo storico di acquisto, il costo medio ponderato per categorie omogenee di titoli da confrontare con il prezzo di cessione. N.B. non rilevano le «svalutazioni» nel caso delle azioni con valore «zero».	Necessità di anticipare il versamento (da effettuarsi a cura dell'intermediario) delle eventuali imposte ( <i>i.e.</i> 16 del secondo mese successivo a quello di realizzo).
Non è necessaria la compilazione del quadro RW, RT RM, fatto salvo il caso di redditi diversi e/o redditi di capitale che, per espressa previsione normativa, devono essere assoggettati a tassazione in dichiarazione annuale dei redditi da parte del soggetto che li ha realizzati/percepiti [a titolo esemplificativo: plusvalenze/minusvalenze su valute sui depositi e conto corrente e plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni qualificate (limitatamente a quelle realizzate fino al 31/12/2018) per le quali è necessario l'utilizzo del regime dichiarativo (cfr. comma 1 articolo 6 del D.lgs. 461/1997)].	

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

## ➤ Regime del risparmio amministrato

Vantaggi	Svantaggi
<p>Il conferimento dei titoli da regime dichiarativo in un dossier in regime di risparmio amministrato non configura realizzo delle plusvalenze/minusvalenze latenti sui titoli (il valore di carico permane pari a quello riconosciuto nel regime dichiarativo). Qualora in un anno emergano minusvalenze, il corrispondente importo (non compensato) è computato in diminuzione di eventuali plusvalenze realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.</p>	<p>Il regime fiscale del risparmio amministrato ha per oggetto esclusivamente i redditi diversi di natura finanziaria (<i>ex art. 67, comma 1 lettere da c-bis a c-quinquies</i>) del TUIR) relativi agli strumenti finanziari in custodia o amministrazione presso un intermediario abilitato, presso il quale sia stata esercitata l'opzione per il regime fiscale del risparmio amministrato. Non è ammessa alcuna compensazione tra minusvalenze realizzate e redditi di capitale.</p>
<p>Il prelievo dei titoli da un risparmio amministrato ed il conferimento degli stessi in un rapporto di custodia o amministrazione, intestato agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza e comunque la revoca dell'opzione per il regime fiscale del risparmio amministrato, non configura cessione e tassazione delle plusvalenze latenti. I titoli sono caricati nel nuovo rapporto al costo storico certificato dall'intermediario del rapporto di provenienza.</p>	<p>Le minusvalenze sono utilizzabili in compensazione esclusivamente delle plusvalenze realizzate successivamente alle minusvalenze medesime, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Non rientrano, nel regime in commento, le plusvalenze inerenti le partecipazioni qualificate.</p>

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

## ➤ Regime del risparmio amministrato

Vantaggi	Svantaggi
	<p>Il trasferimento di titoli da un rapporto in regime di risparmio amministrato ad un rapporto in regime amministrato diversamente intestato ovvero ad un rapporto in regime di risparmio gestito, per causa diversa da quella di successione o donazione, è assimilato, per disposizione di legge (art. 6, comma 6, D.Lgs. 461/1997), ad una cessione a titolo oneroso. L'operazione di trasferimento dà luogo al realizzo di plusvalenze/minusvalenze in base al valore dei titoli alla data del trasferimento che diviene il nuovo valore fiscale dei titoli post trasferimento.</p> <p>Necessità di dover indicare nella dichiarazione dei redditi la componente reddituale (plusvalenza ovvero minusvalenza) riveniente da operazioni di cessione di valute provenienti da depositi e c/c nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e c/c complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore ad € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui.</p>

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

## ➤ Regime del risparmio gestito

Vantaggi	Svantaggi
<p>Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, interamente gestiti dall'intermediario (c.d. anonimato). «Effetto cassa positivo»: versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato positivo della gestione dell'anno di riferimento entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e non entro il 16 del secondo mese successivo a quello di realizzo come nel risparmio amministrato.</p>	<p>Costo del servizio di gestione dell'intermediario. Tassazione delle plusvalenze in base al c.d. «criterio di maturazione». N.B. le «svalutazioni» nel caso delle azioni con valore «zero».</p>
<p>Non è necessario un «consulente per gli aspetti tributari».</p>	<p>Necessità di dover effettuare comunicazioni all'intermediario circa rivalutazioni delle partecipazioni detenute.</p>
<p>Ai fini della determinazione del risultato di gestione periodico è possibile dedurre: le commissioni e gli oneri relativi al patrimonio gestito (commissioni di gestione e di negoziazione, eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione, spese di deposito, spese di custodia ed amministrazione relative al contratto stipulato con un soggetto diverso dal gestore, imposta di bollo – N.B. non sono inclusi gli interessi passivi e l'imposta sulle transazioni finanziarie).</p>	<p>Necessità di fornire la provvista all'intermediario in caso di cessazione del rapporto in caso di imposte dovute.</p>

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

## ➤ Regime del risparmio gestito

Vantaggi	Svantaggi
<p>Non è necessaria la compilazione del quadro RW, RT ed RM , fatto salvo il caso di redditi diversi e/o redditi di capitale che, per espressa previsione normativa, devono essere assoggettati a tassazione in dichiarazione annuale dei redditi da parte del soggetto che li ha realizzati/percepiti.</p> <p>Nel caso di chiusura di un rapporto in regime di risparmio gestito, le eventuali minusvalenze (risultati negativi di gestione), certificate dall'intermediario del rapporto di provenienza, possono essere portate in altro rapporto in regime gestito, ovvero in regime del risparmio amministrato ovvero ancora nel regime dichiarativo.</p>	<p>Sono equiparate a cessioni a titolo oneroso le operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• trasferimento di titoli da un rapporto in regime di risparmio gestito ad un rapporto in regime di risparmio gestito diversamente intestato ovvero ad un rapporto in regime di risparmio amministrato/dichiarativo per causa diversa da quella di successione o donazione</li><li>e di</li><li>• conferimento di titoli in un rapporto in regime di risparmio gestito (da un rapporto in regime dichiarativo o amministrato).</li></ul> <p>Ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si assume il valore dei titoli alla data del trasferimento /conferimento (art. 7, commi 7 e 8 D.Lgs. 461/1997). Pertanto, le plusvalenze o minusvalenze emergenti alla data della consegna dei titoli o rapporti da parte del contribuente si considerano realizzate e per le prime, qualora superino le minusvalenze rilevate alla stessa data sugli stessi titoli e rapporti, si applica la disciplina fiscale del risparmio amministrato prevista dall'art. 6 D.Lgs. 461/1997 (tassazione mediante applicazione di imposta sostitutiva a cura dell'intermediario di destinazione).</p>

# Sintesi - confronto tra i regimi fiscali del D.Lgs. 461/1997

## ➤ Regime del risparmio gestito

Vantaggi	Svantaggi
<p>Il regime fiscale del risparmio gestito consente la compensazione tra redditi diversi (plusvalenze) e le minusvalenze <i>ex art. 67, comma 1 lettere da c-bis a c-quinquies</i>) del TUIR, oltre che con i redditi di capitale (<i>ex art. 44 del TUIR</i>) che concorrono alla formazione del risultato di gestione, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.</p> <p>Qualora in un anno il risultato della gestione sia negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.</p>	<p>Qualora emergano minusvalenze in sede di valutazione dei titoli o rapporti conferiti in un nuovo contratto di gestione, le dette minusvalenze non possono essere computate in diminuzione del risultato della gestione ove afferiscano a titoli o rapporti (in precedenza detenuti in regime dichiarativo) che il contribuente ha materialmente consegnato al gestore ovvero se derivino da un precedente rapporto di amministrazione. Le dette minusvalenze rimarranno, pertanto, scomputabili nell'ambito del regime dichiarativo nei limiti temporali (cinque periodi d'imposta) previsti dalla norma (compensabili con eventuali plusvalenze realizzate nell'anno di interesse o nei successivi) ovvero in rapporti amministrati detenuti dal medesimo contribuente.</p>

# Schema operativo inerente il passaggio da un regime di tassazione ad un regime differente

## Schema operativo

Trasferimento titoli effettuato da persona fisica residente in Italia.

Regime fiscale del rapporto di provenienza	Intestazione rapporto di destinazione	Regime fiscale del rapporto di destinazione	Impatto fiscale in caso di plusvalenze (1)	Note	Modalità di determinazione del valore di carico nel rapporto di destinazione (a regime)
Regime gestito ex art. 7 D.Lgs. 461/1997	Diversa intestazione	Non rilevante	Tassazione ad opera del gestore del rapporto di provenienza	NA	NA
	Medesima intestazione	Regime gestito ex art. 7 D.Lgs. 461/1997	Tassazione ad opera del gestore del rapporto di provenienza	I titoli sono valorizzati nel rapporto di destinazione al valore di mercato alla data di trasferimento (base imponibile di uscita). Intermediario/gestore di provenienza certifica valori di trasferimento	Valore di mercato al 31.12 anno precedente ovvero, in caso di acquisto/trasferimento infra-anno, valore di mercato a data acquisto/trasferimento
		Regime amministrato ex art. 6 D.Lgs. 461/1997	Tassazione ad opera del gestore del rapporto di provenienza	I titoli sono valorizzati nel rapporto di destinazione al valore di mercato alla data di trasferimento (base imponibile di uscita). Intermediario/gestore di provenienza certifica valori di trasferimento	Costo medio ponderato per categorie omogenee
		Regime dichiarativo ex art. 5 D.Lgs. 461/1997	Tassazione ad opera del gestore del rapporto di provenienza	I titoli sono valorizzati nel rapporto di destinazione al valore di mercato alla data di trasferimento (base imponibile di uscita). Intermediario/gestore di provenienza certifica valori di trasferimento	LIFO per categorie omogenee

(1) Potrebbero emergere minusvalenze

# Schema operativo inerente il passaggio da un regime di tassazione ad un regime differente

Regime fiscale del rapporto di provenienza	Intestazione rapporto di destinazione	Regime fiscale del rapporto di destinazione	Impatto fiscale in caso di plusvalenze (1)	Note	Modalità di determinazione del valore di carico nel rapporto di destinazione (a regime)
Regime amministrato ex art. 6 D.Lgs. 461/1997	Diversa intestazione	Non rilevante	Tassazione ad opera del gestore del rapporto di provenienza	NA	NA
	Medesima intestazione	Regime gestito ex art. 7 D.Lgs. 461/1997	Tassazione ad opera del gestore/intermediario del rapporto di provenienza	I titoli sono valorizzati nel rapporto di destinazione al valore di mercato alla data di trasferimento (base imponibile di uscita). Intermediario/gestore di provenienza certifica valori di trasferimento. Obbligo di provvista da parte del Cliente all'intermediario/gestore di provenienza per l'assolvimento delle eventuali imposte dovute. In mancanza l'intermediario/gestore di provenienza può sospendere l'operazione	Valore di mercato al 31.12 anno precedente ovvero, in caso di acquisto/trasferimento infra-anno, valore di mercato a data acquisto/trasferimento
		Regime amministrato ex art. 6 D.Lgs. 461/1997	Nessuna tassazione	Mantenimento nel rapporto di destinazione dei prezzi di carico dei titoli risultanti nel rapporto di provenienza. Intermediario/gestore di provenienza comunica valori	Costo medio ponderato per categorie omogenee
		Regime dichiarativo ex art. 5 D.Lgs. 461/1997	Nessuna tassazione	Mantenimento nel rapporto di destinazione dei prezzi di carico dei titoli risultanti nel rapporto di provenienza. Intermediario/gestore di provenienza comunica valori	LIFO per categorie omogenee

(1) Potrebbero emergere minusvalenze

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria - esame di alcune casistiche

## ✓ I proventi da obbligazione

- I proventi derivanti dai **titoli obbligazionari e titoli similari**, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, sono assoggettati alla ritenuta alla **fonte a titolo di imposta**, con aliquota del 26%, di cui all'art. 26 del DPR 600/1973 o, a determinate condizioni (cfr. *infra*), all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, avente medesima aliquota del 26% (salvo specifiche eccezioni di seguito indicate), di cui al D.Lgs. 239/1996.
- Il citato art. 26 del DPR 600/1973 individua il «**sostituto di imposta**» (*i.e.* soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta) nel soggetto emittente il titolo; nel secondo caso (D.Lgs. 239/1996), invece, il soggetto passivo coinvolto nel prelievo è l'intermediario depositario che interviene nella riscossione dei proventi ovvero, anche in qualità di acquirente, nei trasferimenti dei titoli da cui scaturiscono i proventi. In ogni caso vige l'obbligo di rivalsa del sostituto d'imposta (*i.e.* il percettore del provento rimane il soggetto effettivamente inciso dal prelievo tributario).

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- Rientrano nel campo di applicazione del **D.Lgs. 239/1996** (e, dunque, non trova applicazione il disposto dell'articolo 26 del DPR 600/1973):
  - a) i proventi dei Titoli di stato ed equiparati;
  - b) i proventi derivanti dai titoli obbligazionari e titoli similari, delle cambiali finanziarie, emesse:
    - da banche,
    - da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'UEE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, e
    - da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge;
  - c) gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse da quelle indicate *sub b)* che precede o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del TUF.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria - esame di alcune casistiche

L'art. 2, comma 2, del **D.Lgs. 239/1996**, individua **i soggetti** tenuti ad applicare l'imposta sostitutiva nei seguenti soggetti:

- banche,
- società di intermediazione mobiliare,
- società fiduciarie,
- agenti di cambio e soggetti indicati nel D.M. del 2 aprile 2001,

che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti, ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli suddetti.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- **Per espressa previsione normativa** (cfr. art. 3, comma 2, D.L. 66/2014), l'aliquota d'imposta del 26% **non** trova applicazione con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti da:
  - obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR 601/1973 ed equiparati (titoli pubblici italiani ed equiparati): per i quali trova applicazione l'aliquota d'imposta del 12,5%;
  - obbligazioni emesse da stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati: per i quali trova applicazione l'aliquota d'imposta del 12,5%;
  - titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del D.L. 70/2011 (convertito nella L. 106/2011): per i quali trova applicazione l'aliquota d'imposta del 5% (con riferimento ai proventi da essi «direttamente» derivanti). Per converso, trova applicazione l'aliquota d'imposta «ordinaria» del 26% con riferimento ad eventuali redditi diversi di natura finanziaria correlati ai detti titoli ovvero con riferimento ai proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto i predetti titoli.

Per i redditi derivanti dai suddetti titoli, sono state mantenute aliquote di tassazione «agevolate» al fine *«di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento»* (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014).

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- Si noti che «**gli interessi e gli altri proventi**» dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'art. 31 del DPR 601/1973 (ovvero, i titoli del debito pubblico italiano ed equiparati) – *i.e.* 12,50%.

Tuttavia, si applica l'aliquota ordinaria del 26% sui redditi diversi di natura finanziaria connessi ai predetti titoli.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in esame, **l'art. 3 del D.Lgs. 239/1996** prevede l'istituzione da parte degli intermediari autorizzati del **c.d. «conto unico»** destinato ad accogliere le registrazioni relative all'imposta sostitutiva da versare con riferimento alla massa delle operazioni (incasso cedole, rimborso titoli e trasferimento dei titoli stessi) effettuate in un determinato arco temporale, che è costituito dal mese.
- Il meccanismo del conto unico è fondato sull'applicazione dell'imposta sostitutiva sull'intero ammontare delle cedole percepite, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dagli altri soggetti incisi, indipendentemente dal periodo di possesso. Il rispetto del criterio di tassazione per la parte maturata nel periodo di possesso resta quindi affidato al sistema previsto per le operazioni di compravendita realizzate dai predetti soggetti, in base al quale l'imposta sostitutiva si commisura agli interessi riconosciuti nel corrispettivo, sia in modo implicito che esplicito.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- Per i titoli ricompresi nel D.Lgs. 239/1996 gli **intermediari operano il prelievo anche in caso di cessione degli stessi**, limitatamente ai ratei dei redditi di capitale maturati all'atto della cessione ma non ancora riscossi.
- **Si ricorda che per i titoli** non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 239/1996, invece, la cessione dà luogo a un reddito diverso, calcolato al netto del predetto rateo, e i redditi maturati ma non riscossi sono successivamente tassati in capo all'acquirente come redditi di capitale.
- Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, **per la parte maturata nel periodo di possesso**, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili dovuti da soggetti **non residenti** (art. 2, comma 1-*bis*, D.Lgs. 239/1996).

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria - esame di alcune casistiche

- **I proventi derivanti dalle polizze di assicurazione**
- **Art. 34, ultimo comma, del DPR 601/1973**, a seguito della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015, «*I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche*» (IRPEF).
- **Art. 67, comma 1, lettera c-quinquies, del TUIR**: tassazione ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) in caso di **cessione** del contratto assicurativo.
- **Art. 12, comma 1, lettera c del D.Lgs. 346/1990**: **non** concorrono alla formazione **dell'attivo ereditario** le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.
- Ulteriore **punto di attenzione** ai fini **tributari**:
  - ❑ conseguenze fiscali connesse alla finalità concreta che rileva per il caso della polizza sulla vita a favore di un terzo - **possibile liberalità indiretta del premio** (cfr. Sentenza della Corte di Cassazione, n. 7683, 16 aprile 2015 e n. 3263 del 19 febbraio 2016).

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- **Per un soggetto persona fisica residente fiscalmente in Italia**, i redditi (compresi quelli derivanti dall'eventuale riscatto) inerenti le **polizze a contenuto finanziario** costituiscono redditi di **capitale** (**art. 44, comma 1, TUIR**).
- Tali redditi sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi **del 26%** e sono determinati:
  - dalla differenza tra ammontare percepito e premi pagati;
  - al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e ai titoli di Stato italiani e esteri inclusi nella «*white list*» (*i.e.* per garantire che i proventi riferibili a tali titoli scontino una tassazione effettiva del 12,5% - possesso diretto vs possesso indiretto).
- Regime dei redditi riferiti **a periodi antecedenti all'introduzione dell'aliquota del 26% (contratti stipulati prima del 30 giugno 2014)**:
  - alla porzione dei redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011 si applica l'aliquota del 12,5%. Tale porzione di redditi è determinata attraverso la differenza tra la riserva matematica riferita alla polizza e l'ammontare dei premi corrisposti sino a tale data (31 dicembre 2011);
  - alla porzione dei redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20%, al netto della quota riferibile a titoli di stato pari al 37,50%. Tale porzione di redditi è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza al 30 giugno 2014, al netto di quella al 31 dicembre 2011, e i premi versati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, al netto del 37,50 % della quota di provento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria - esame di alcune casistiche

- ✓ Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR
- L'articolo 26-*quinquies* del DPR 600/1973 reca la disciplina di tassazione dei proventi derivanti da OICR di diritto italiano, diversi dagli immobiliari.
- L'articolo 10-*ter* della Legge 77/1983 reca il regime fiscale dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione OICR di diritto estero, diversi dagli immobiliari.
- Entrambi i disposti normativi attengono la tassazione:
  - dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento;
  - dei proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.
- Per espressa previsione normativa **si considera cessione** anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Inoltre, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19/E del 2013 (avanti meglio indicata) si considera «rimborso» la conversione (*i.e.* «**switch**») di quote/azioni da un comparto ad un altro del medesimo OICR.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- **Punto di attenzione:**
- **L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E del 2014 (cfr. anche la Risoluzione n. 101/E del 2014) in relazione ai redditi diversi di natura finanziaria che si possono generare dalla negoziazione delle quote o azioni di OICR (diversi dagli OICR immobiliari) ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, nonché dal rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del TUIR precisa:**

*“Detti redditi diversi, infatti, continuano ad essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati ma non ancora riscossi. Ne consegue che laddove dal rimborso, dalla liquidazione o dalla cessione delle quote o azioni si determini un risultato positivo, dato dalla differenza fra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni ed il loro costo medio ponderato, questo costituirà sempre reddito di capitale. In altri termini, per effetto dell’utilizzo dei valori effettivi di acquisto o cessione delle quote o azioni, nella determinazione dei redditi di capitale attraverso le operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni di OICR, non potrà mai generarsi una plusvalenza nell’ambito dei redditi diversi di natura finanziaria. Qualora, invece, dalle suddette operazioni si determini una differenza negativa, essa costituirà una minusvalenza”.*

N.B. cfr. *inter alia* la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 509/2019 ad un interpello in merito alla determinazione di redditi diversi natura finanziaria in caso di **negoziazione delle quote o azioni dell’organismo** (art. 67, comma 1, lettera c ter e comma 1 quater).

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- **L'art. 26-quinquies del DPR 600/1973** prevede che sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44 del Tuir, derivanti dalla **partecipazione all'OICR**, è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%.
- **La base imponibile della ritenuta**, ai sensi del comma 3 del predetto art. 26-quinquies, è rappresentata dall'ammontare dei:
  - proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento;
  - proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse (al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia). In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria - esame di alcune casistiche

- L'art. 10-ter della Legge 77/1983, in relazione ai proventi da OICR di diritto estero, prevede:
  - ai commi 1 e 2, per i proventi derivanti da quote o azioni di OICR esteri conformi alla Direttiva 2009/65/CE ovvero non conformi alla predetta Direttiva, ma il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, sempreché istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) diversi da quelli c.d. «black list», l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26% da parte degli intermediari residenti che hanno ricevuto l'incarico al pagamento dei proventi, al riacquisto o alla negoziazione delle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato;
  - al comma 5, per i proventi derivanti da quote o azioni di OICR aventi medesime caratteristiche del punto che precede, collocate all'estero o comunque nel caso in cui i proventi siano conseguiti all'estero:
    - A) l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26% da parte degli intermediari residenti che intervengono nella riscossione, a condizione che l'intermediario abbia ricevuto dal contribuente specifico incarico ad operare quale sostituto d'imposta;
    - B) la liquidazione in dichiarazione dei redditi (e il versamento) da parte del contribuente di una imposta sostitutiva, con aliquota del 26% (*i.e.* la medesima aliquota della ritenuta a titolo di imposta di cui al punto A) che precede).

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria - esame di alcune casistiche

- **L'art. 10-ter della Legge 77/1983 prevede:**

**Al comma 6**, che i proventi derivanti da **OICR diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2**, concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente (i.e. tassazione IRPEF per il 100% del provento). In tal caso, gli intermediari che intervengono nella riscossione dei proventi medesimi sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 26%.

**N.B.:** il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Rileviamo, per completezza, che il regime fiscale **del risparmio amministrato** è applicato dagli intermediari, in relazione alla cessione a titolo oneroso, ovvero al rimborso, di quote o azioni di OICR, anche in assenza di una espressa opzione esercitata dal contribuente, fatta comunque salva la possibilità dell'investitore di rinunciare all'applicazione di tale regime (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 del 2013 ove si precisa che *“La predetta modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria - ovvero il regime del risparmio amministrato - diviene, diversamente da quanto previsto con il precedente sistema di tassazione, il regime “naturale” per i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”*).

# I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

## - esame di alcune casistiche

- **Inoltre, il comma 5 del predetto art. 6 del D.Lgs. 461/1997** prevede l'obbligo per l'intermediario del **rilascio della certificazione delle minusvalenze** ivi prevista, non solo in occasione della revoca per l'opzione per il regime del risparmio amministrato o di chiusura del rapporto di custodia, amministrazione o gestione, ma anche in occasione delle operazioni di rimborso o cessione, anche parziale, di quote di OICR.

A miglior chiarimento, per quanto di interesse, la citata Circolare 19/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate **precisa** *“Tale previsione è destinata ad operare in tutti quei casi in cui le quote o azioni degli OICR siano detenute in un rapporto non formalizzato in un contratto di custodia, amministrazione o deposito ed avente ad oggetto esclusivamente le predette quote o azioni. Si tratta dell'ipotesi in cui il rapporto è intrattenuto dal contribuente con l'emittente (in quanto le quote o azioni sono collocate direttamente dalla SGR o dalla SICAV ai sensi dell'articolo 30 del TUF) nonché qualora detto rapporto sia intrattenuto con il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni ed abbia ad oggetto esclusivamente tali strumenti finanziari. In tali casi, infatti, il contribuente essendo titolare di sole quote o azioni di OICR risulterebbe, nella maggior parte dei casi, impossibilitato ad utilizzare le minusvalenze realizzate”*.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- ✓ La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. «**Legge di Bilancio 2018**») ha uniformato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguite al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie «rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione».

Per effetto delle recenti novità, sono stati modificati i seguenti articoli: artt. 47 e 68 del TUIR, artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. N. 461 del 21 novembre 1997 e l'art. 27 del DPR n. 600 del settembre 1973.

La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate **si trova all'interno dell'art. 67, comma 1 del TUIR.**

In particolare, ai sensi della lettera c) di detto articolo si considerano partecipazioni qualificate quelle che «rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni».

Nonostante le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, **la distinzione** tra partecipazioni qualificate e non qualificate, contenuta nel citato art. 67, **rimane ancora in vigore**, ciò al fine di non modificare l'ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano a tale definizione.

Si veda anche il Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018 intitolato *“La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate”*.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- ✓ Come riportato nella **relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018** *«La disposizione uniforme e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi [...]. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate. Tuttavia, in seguito all'innalzamento dell'aliquota sostitutiva sulle partecipazioni non qualificate susseguitasi nel corso degli anni e alla modifica alla aliquota I.R.E.S. con conseguente modifica della tassazione delle partecipazioni qualificate, si è giunti ad un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguenti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni».*

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- ✓ **Dividendi e proventi assimilati** derivanti da partecipazioni **qualificate** percepiti da persone fisiche residenti in Italia
  
- La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta sul regime di tassazione:
  - dei redditi di capitale (*i.e.* dividendi e proventi assimilati) e
  - dei redditi diversi di natura finanziaria (*i.e.* *capital gain*)

**percepiti/realizzati da persone fisiche (al di fuori dal regime d'impresa) connessi a /derivanti da partecipazioni c.d. qualificate.**

**In buona sostanza** e fatto salvo il periodo transitorio meglio indicato nel seguito, **viene uniformato** (i.e. per le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e, ricorrendone le condizioni, non residenti fiscalmente in Italia) il regime di tassazione dei detti componenti reddituali connessi a /derivanti da partecipazioni c.d. «qualificate» al regime dei medesimi componenti reddituali connessi a /derivanti da partecipazioni «non qualificate».

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

## ✓ Redditi di capitale

- A seguito delle modifiche in commento, per le (*rectius* solo per le) persone fisiche residenti fiscalmente in Italia i dividendi/proventi assimilati derivanti da partecipazioni c.d. qualificate scontano la **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** prevista dall'art. 27 comma 1 del DPR 600/1973 (**e, quindi, non concorrono più alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF**).
- Le «nuove» modalità di tassazione trovano applicazione in relazione ai **dividendi/proventi assimilati percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- Si noti che è previsto un «**regime transitorio**» in base al quale (devono essere verificate entrambe le condizioni):
  - per le distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
  - e
  - formati con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017,

**continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26.5.2017.**

Cfr. anche la **Risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. **56/E** del 6 giugno 2019 e la **Risoluzione** dell'Agenzia delle Entrate n. **61/E** del 26 giugno 2019.

**N.B.: presunzione di prioritaria distribuzione dell'utile - cfr. DM 26 maggio 2017, art. 1, comma 4.**

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- In sintesi, si ricorda che il **D.M. 26.05.2017** prevede il concorso alla formazione del reddito complessivo IRPEF - tassato con aliquota marginale - del socio percettore/persona fisica secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%, a seconda del fatto che l'utile oggetto di distribuzione sia formato fino all'esercizio 2007 compreso ovvero fino all'esercizio 2016 compreso ovvero ancora nell'esercizio 2017.

Periodo di formazione utili	% di concorso alla base imponibile
Fino al 2007 (compreso)	40%
Dal 2008 al 2016 (compresi)	49,72%
Nel 2017	58,14%
Dal 2018	NA

Si nota, assumendo per esempio l'aliquota IRPEF massima di una persona fisica residente, una progressiva tassazione dal 17,2 % al 21,37 % fino al 25%.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- Si riporta di seguito una tabella che ha lo scopo di illustrare le diverse modalità di tassazione degli utili derivanti dalla detenzione di partecipazioni non qualificate e qualificate, a seconda dell'arco temporale in cui tali utili vengono prodotti e deliberati (considerando la società distributrice avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

	Utili prodotti fino al 31/12/2007		Utili prodotti dall'1/1/2008 al 31/12/2016		Utili prodotti dall'1/1/2017 al 31/12/2017		Utili prodotti dall'1/1/2018
<b>Delibera</b>	Dall'1/1/2018 al 31/12/2022						Dall'1/1/2019
<b>Aliquota Ires</b>	33%		27,5%		24%		24%
<b>Tipologia partecipazione</b>	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata/ Qualificata
<b>Quota imponibile</b>	100%	40%	100%	49,72%	100%	58,14%	100%
<b>Ritenuta/Irpef</b>	Ritenuta 26%	Irpef	Ritenuta 26%	Irpef	Ritenuta 26%	Irpef	Ritenuta 26%

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- Per i proventi derivanti da azioni (e strumenti ad esse assimilati) immesse **nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.**, in luogo della ritenuta suddetta, trova applicazione l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 239/1996 (**cf. mediante il c.d. «conto unico»**). In tal caso, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali le azioni sono depositate.
- Si riporta di seguito una tabella concernente la differenza di carico impositivo per una persona fisica residente tra partecipazione non qualificate e qualificate (comprensivo del carico fiscale IRES in capo alla società di capitali):

	Utili prodotti fino al 31/12/2007		Utili prodotti dall'1/1/2008 al 31/12/2016		Utili prodotti dall'1/1/2017 al 31/12/2017		Utili prodotti dall'1/1/2018
Delibera	Dall'1/1/2018 al 31/12/2022						Dall'1/1/2019
Tipologia partecipazione	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata	Qualificata	Non qualificata/ Qualificata
Carico fiscale	50,4%	44,5%	46,3%	43%	43,8%	43%	43,8%

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- Il predetto regime rileva anche nel caso di **dividendi di fonte estera**, derivanti da partecipazioni «connesse ai paesi **non** a fiscalità privilegiata» (si veda *infra*).

## N.B.:

- per i dividendi di fonte estera: **principio del c.d. «netto frontiera»** (si veda *infra*) in caso di percezione per il tramite di un intermediario residente.
- **Nel caso di dividendi di fonte estera**, l'intermediario residente che interviene nella riscossione deve:
  - accertare che il dividendo non sia deducibile dal reddito dell'emittente (art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR – in caso contrario, fiscalmente non risulta qualificabile come dividendo, ma come «interesse»);
  - verificare che l'importo percepito non sia relativo a riserve di capitale (che non sono soggette a tassazione – N.B. caso del c.d. «sotto zero»);
  - accertare che non sia proveniente da un soggetto a fiscalità privilegiata.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

## ✓ Redditi diversi di natura finanziaria

- **Prima dell'intervento della Legge di Bilancio 2018:** le plusvalenze realizzate da persone fisiche fuori dall'esercizio d'impresa conseguite per effetto della cessione di partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito complessivo IRPEF del soggetto che le realizzava, risultando quindi sottoposte alla tassazione ad aliquota progressiva, sebbene in misura parziale.
- Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del TUIR, infatti, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, sommate algebricamente alle corrispondenti minusvalenze, risultavano imponibili dapprima per il 40 per cento del loro ammontare (D.Lgs. n. 344 del 2003), poi per il 49,72 per cento (D.M. del 2 aprile 2008) ed infine per il 58,14 per cento (D.M. del 26 maggio 2017).

Periodo di realizzo della plusvalenza	% di concorso alla base imponibile
Fino al 2007 (compreso)	40%
Dal 2008 al 2016 (compresi)	49,72%
Dal 2017 al 2018 (compresi)	58,14%
Dal 2019	NA

- **N.B.:** con riferimento alle plusvalenze da cessione di partecipazione è necessaria la distinzione tra momento di perfezionamento del trasferimento del titolo (*i.e.* aliquota di tassazione applicabile) e incasso del corrispettivo (*i.e.* periodo di imposta in cui deve avvenire la tassazione).

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- Come già indicato, similmente a quanto indicato per i redditi di capitale, anche il regime di tassazione dei **redditi diversi di natura finanziaria** derivanti da partecipazioni qualificate, a seguito delle modifiche in commento, è **stato uniformato** a quello già previsto per i medesimi redditi derivanti da partecipazioni non qualificate (cfr. le modifiche dell'art. 68 del TUIR e degli art. 5, 6, e 7 del D.Lgs.. 461/1997).
- A decorrere dalle plusvalenze realizzate **a partire dal 1° gennaio 2019**, per le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e, ricorrendone le condizioni, per le persone fisiche non fiscalmente residenti, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate sono assoggettate **a tassazione mediante imposta sostitutiva con aliquota del 26%**.
- Si rileva che a seguito delle novità in parola «.. *i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate*» (come riportato nella relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018).  
Di conseguenza, dette plusvalenze, di qualunque natura esse siano, **sono compensabili** con le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non. **L'eventuale eccedenza negativa** potrà essere portata a nuovo o compensata con le eventuali eccedenze positive dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. L'eventuale eccedenza positiva sarà invece assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- Coerentemente con l'uniformazione del regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria («*capital gain*») derivanti da partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate, è stata prevista la modifica dei regimi fiscali del risparmio amministrato e del risparmio gestito (rispettivamente disciplinati dall'art. 6 e 7 del D.Lgs. 471/1997), **ora applicabili anche ai detti redditi connessi a partecipazioni qualificate (N.B.: decorrenza dell'effetto fiscale e l'assenza di relativi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate).**
- Si evidenzia, che tale regime di tassazione (ivi incluso il regime di compensazione tra plusvalenze e minusvalenze di seguito meglio illustrato) **non** è applicabile ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni in soggetti residenti o domiciliati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (si veda *infra*).
- **Non sono state modificati**, rispetto al passato, i criteri con i quali effettuare la compensazione nei predetti regimi fiscali, per cui:
  - le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze;
  - se emerge una minusvalenza «netta», questa può essere portata a deduzione delle plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nel quadro RT della dichiarazione in cui essa si è originata.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- **Più in generale**, rispetto alle novità sopra commentate, si annota:
  - **non** sono state modificate le norme in vigore con riferimento alla determinazione **della tassazione per i dividendi percepiti** da soggetti diversi dalla persone fisiche e, quindi, da società di capitali, società di persone, società semplici (si veda *infra* per il regime valevole a partire dal 25 dicembre 2019) e enti non commerciali;
  - le modifiche inerenti la determinazione **della tassazione per le plusvalenze** realizzate (redditi diversi di natura finanziaria) impattano **anche** le società semplici (si veda *infra*) e gli enti non commerciali **mentre non** rilevano per le società di capitali e le società di persone.

# Novità in tema di tassazione per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni qualificate

- **Punto di attenzione sotto il profilo tributario:**

Come già indicato precedentemente, si nota un punto di attenzione in merito **alla decorrenza delle novità** inerenti il regime di «compensazione» delle plusvalenze con le minusvalenze realizzate (cfr. art. 68 del TUIR) che, per effetto delle modifiche in commento, ha subito un radicale mutamento.

Come noto, è ora possibile «compensare» (N.B. ricorrendone le condizioni di legge che **non** sono state modificate) una minusvalenza realizzata su una partecipazione qualificata con una plusvalenza realizzata su una partecipazione non qualificata e viceversa (**facoltà preclusa in vigore del precedente regime di tassazione, ove era possibile provvedere alle dette compensazioni solo per categorie omogenee – partecipazioni qualificate o partecipazioni non qualificate**).

Come segnalato da Assonime (cfr. Circolare n. 11/2018), in assenza di una specifica disciplina di carattere contrario, la possibilità di compensare plus/minusvalenze da partecipazioni qualificate con minus/plusvalenze da partecipazioni non qualificate dovrebbe peraltro **ritenersi consentita anche per le minusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate nei periodi d'imposta precedenti e oggetto di «riporto in avanti»**.

# **Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (i.e. a regime fiscale privilegiato)**

- ✓ Il D.Lgs. 14/2018 (emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 - c.d. *Anti tax avoidance package* - Atad 1, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 - Atad 2) **ha innovato il regime fiscale**
- **dei dividendi percepiti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 provenienti**  
e
- **delle plusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 derivanti**

**da partecipazioni in soggetti (i.e. «...impresa o ente...») localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato disponendo, in particolare, l'aggiunta dell'art. 47-bis nell'impianto del TUIR.**

# Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (*i.e.* a regime fiscale privilegiato)

- Ferma restando l'imponibilità integrale (*i.e.* concorso alla formazione del reddito imponibile IRPEF del percettore **del 100%** del provento) di dividendi e plusvalenze provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, il **nuovo art. 47-bis del TUIR** introduce un meccanismo differenziato per l'individuazione dei predetti Stati - a seconda che il **soggetto residente detenga o meno una partecipazione di controllo nella società ivi residente - diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea e da quelli aderenti allo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.**

# Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (*i.e.* a regime fiscale privilegiato)

- Premesso che la **nozione di controllo** è contenuta nell'art. 167, comma 2, del TUIR (cfr. art. 2359 del codice civile /quota di partecipazione agli utili superiore al 50 %), si considerano privilegiati:
  - **in caso di controllo**, laddove l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia assoggettato a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia;
  - **in mancanza del requisito del controllo**, laddove l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia assoggettato a **tassazione nominale** inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia (N.B. tematica del c.d. «regimi speciali»).
- **N.B.: si confronti anche la disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 1007, della Legge 205/2017) in merito alla tassazione degli utili maturati quando la partecipata non era considerata residente in Stati o territori a regime privilegiato oltre alla Circolare 35/E del 2016 (principio: momento della percezione) e al Principio di diritto n. 16/2019 e n. 17/2019 dell'Agenzia delle Entrate.**

# Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (i.e. a regime fiscale privilegiato)

- L'art. 27, comma 4, lett. b), DPR 600/1973 prevede che, per le persone fisiche non imprenditori, che percepiscono - **dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate in soggetti residenti in Paesi/Territori a regime fiscale privilegiato:**
  - viene operata una ritenuta a titolo d'acconto del **26%** da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile;
  - la base imponibile della ritenuta è rappresentata **dal 100% dei proventi percepiti**, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero.
  - **Fanno eccezione** a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni **qualificate e non qualificate** in società residenti in stati o territori a regime fiscale privilegiato **le cui azioni siano negoziate in mercati regolamentati**, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul 100% del loro ammontare.

## Punti di attenzione:

- **applicazione della ritenuta sul c.d. «netto frontiera» (solo) in caso di presenza di un intermediario finanziario italiano. Nel caso di percezione diretta, cfr. anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 2015 e le istruzioni ministeriali alla Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, quadro RM;**
- **prioritaria distribuzione degli utili (Legge di Bilancio 2018 - art. 1, comma 1008, della Legge 205/2017).**

# Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (*i.e.* a regime fiscale privilegiato)

- Il **regime di integrale imposizione dei dividendi** provenienti da soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato **non si applica se:**
  - tali dividendi siano già stati imputati al socio per trasparenza secondo le disposizioni di cui all'art. 167, del TUIR (*i.e.* la società partecipata residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata svolge un'effettiva attività economica mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali);
  - ovvero sia stata data dimostrazione che dalle partecipazioni non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regime fiscale privilegiato, art. 47-*bis*, comma 2 , lett. b), TUIR. *i.e.* sin dall'inizio del periodo di possesso.
- Nel caso di dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, lett. a, TUIR (*i.e.* la società partecipata residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata svolge un'effettiva attività economica):
  - la plusvalenza rimane imponibile IRPEF per l'intero ammontare e al socio residente in Italia che percepisce i dividendi spetta il credito d'imposta «indiretto» per le imposte estere che attenua l'imposizione integrale - **N.B.: a particolari condizioni, previsione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.**

**N.B. ai fini della preventiva dimostrazione delle esimenti sopra indicate, il contribuente può interpellare l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della Legge 212/2000 (a determinate condizioni si rileva la segnalazione nella Dichiarazione dei redditi della percezione di utili.**

# Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (*i.e.* a regime fiscale privilegiato)

- Le **plusvalenze** (redditi diversi di natura finanziaria) derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato sono imponibili nella misura del **100%** senza soglia di esenzione alcuna, a prescindere dalla relativa entità qualificata o non qualificata.

Tale regime **non** trova applicazione (**trovando, dunque, applicazione l'ordinario regime di imposizione sostitutiva con aliquota del 26%**):

- 1) nel caso in cui la partecipazione nel soggetto a regime fiscale privilegiato - sia qualificata o non qualificata - abbia le relative azioni quotate in mercati regolamentati;
- 2) sia dimostrato l'esimente di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, lett. b del TUIR - non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regime fiscale privilegiato.

# **Novità in tema di tassazione i) dei dividendi provenienti e ii) delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti c.d. «black list» (i.e. a regime fiscale privilegiato)**

- Nel caso di dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 47-bis, comma 2, lett. a del TUIR (i.e. la società partecipata residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata svolge un'effettiva attività economica):
  - la plusvalenza rimane imponibile IRPEF per l'intero ammontare e al socio residente in Italia che percepisce i dividendi spetta il credito d'imposta «indiretto» per le imposte estere che attenua l'imposizione integrale - **N.B.: a particolari condizioni, previsione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.**
- **N.B.: ai fini della preventiva dimostrazione delle esimenti sopra indicate, il contribuente può interpellare l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della Legge 212/2000.**

# Il monitoraggio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia: il Quadro RW - cenni

- ✓ **Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR**, residenti in Italia (ai sensi dell'art. 2 del TUIR) che, nel periodo d'imposta, **detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (**cfr. art. 4 del D.L. 167/1990 - Quadro RW**).

In particolare:

- i predetti soggetti sono tenuti agli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale non soltanto nel caso di possesso «diretto» degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute per il tramite **di interposta persona** (*i.e.* i possessori «formali»), nonché nel caso di soggetti che hanno la **disponibilità o la possibilità di movimentazione** delle medesime attività, ovvero siano i «**titolari effettivi**» (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007) dei suddetti investimenti ed attività estere di natura finanziaria (rinvio alla norma c.d. «antiriciclaggio»).
- **Dall'anno d'imposta 2013**, il Quadro RW accoglie (anche) la compilazione dei dati necessari alla liquidazione dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero (**IVIE**) e dell'imposta sul valore delle attività di natura finanziaria detenute all'estero (**IVAFE**), abbandonando la veste di quadro meramente «informativo» e divenendo necessario anche per la determinazione delle imposte.
- L'art. 5, comma 2, del predetto **D.L. 167/1990 prevede le sanzioni per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione nel Quadro RW** (*i.e.* 3/15 % e 6/30%).  
**N.B. la previsione dell'articolo 12 del D.L. 78/2009 «Contrasto ai paradisi fiscali».**

# Il monitoraggio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia: il Quadro RW – cenni

- ✓ **A titolo esemplificativo**, devono essere indicate:
  - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
  - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  - metalli preziosi detenuti all'estero;
  - diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  - forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;

# Il monitoraggio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia: il Quadro RW - cenni

- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi; n le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. *stock option*), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. *vesting period*), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del *vesting period*, qualora siano cedibili.

**NB.:** si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

# Il monitoraggio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia: il Quadro RW - cenni

- **Per quanto di interesse, si ricorda che sono escluse degli obblighi di monitoraggio e**, pertanto, non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi (Quadro RW):
  - 1) le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti,
  - 2) i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari residenti (in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali) e
  - 3) le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari (residenti),

**a condizione** che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (cfr. esemplificazioni a pag. 53/54 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/ E del 23 dicembre 2013).

**N.B.** esonero nel caso in cui si concretizzano i) «la tassazione dei redditi a cura dell'intermediario finanziario» e ii) «le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle informazioni rilevanti a cura dell'intermediario finanziario».
- E' richiesta la sussistenza di un «**rapporto duraturo**» con l'intermediario residente che non può consistere in una «prestazione di tipo occasionale» (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/E del 2014). Cfr. anche ABI TR-MS 00431 del 1998, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 33/E del 2011 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 2013.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- ✓ In alternativa all'investimento finanziario diretto da parte di una persona fisica residente è possibile utilizzare **la società semplice**.
  
- ✓ **In linea generale e a titolo esemplificativo, lo statuto** di una società semplice può prevedere:
  1. attribuzione di «particolari» **poteri di gestione** a un socio ovvero a più soci;
  
  2. **maggioranze «qualificate»** per le delibere assembleari e le modifiche statutarie (nel caso anche inerenti l'approvazione del rendiconto - *i.e.* bilancio - e la distribuzione degli utili);
  
  3. **regole «speciali»** per i casi di decesso di uno dei soci ovvero nel caso di modifica della compagine sociale (conferimenti, recessi, esclusioni, cessioni, successioni, donazioni).

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

✓ Ciò porta con sé principalmente **tre effetti**:

1. la **proprietà (dei beni sociali) risulta essere unitaria** in capo alla società semplice e può essere limitato il rischio di una sua divisione;
  2. le **vicende personali dei singoli soci** (per esempio: decesso, divorzio) possono non avere impatto circa la gestione dei singoli beni sociali;
  3. alcune **decisioni** in merito alla gestione inerente i beni sociali possono anche essere prese - a talune condizioni - da un solo socio.
- Da un punto di vista della utilizzabilità della società semplice, si segnalano **le massime dei Notai del Triveneto** inerenti la Società Semplice, emanate nel mese di settembre 2016.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- ✓ I principali punti di attenzione di **carattere tributario che riguardano la società semplice** si possono riassumere come segue:
  - Prevede l'imputazione dei redditi ai soci (nel rispetto delle proprie percentuali di partecipazione) «**per trasparenza**» (cfr. **art. 5 del TUIR**).
  - Ai fini delle imposte sui redditi, non potendo svolgere attività commerciale, non potrà conseguire reddito di impresa e, quindi, il suo reddito complessivo sarà costituito dalla **somma dei redditi appartenenti alle categorie reddituali** evidenziate dall'articolo 6 del TUIR.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- **Per i dividendi percepiti - Regime vigente fino al 2017**
  - I dividendi percepiti, indipendentemente dall'entità della partecipazione cui si riferiscono, concorrevano a formare il reddito imponibile dei soci limitatamente al i) 40% (con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007), ii) 49,72% (con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016) e iii) 58,14% (con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016) del relativo ammontare (in funzione dell'anno di formazione).
  - In buona sostanza, i dividendi connessi sia a partecipazioni qualificate che non qualificate (a differenza della detenzione diretta da parte di una persona fisica – *i.e.* tassazione con aliquota del 26% in caso di dividendi connessi a partecipazione non qualificate) concorrevano a formare il reddito del socio in misura pari al 40%, 49,72% e 58,14% - N.B. con aliquota IPERF pari al 43% = tassazione pari a circa il 17,2%, 21,37% e 25% del dividendo percepito.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- **Per i dividendi percepiti - Regime vigente dal 2018 sino al 24 dicembre 2019 (si veda *infra*)**
  - Alla luce delle novità della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla tassazione dei **dividendi**, sono state suggerite (cfr. dottrina di riferimento) **due alternative interpretazioni**:
    - **la prima**, prevede che tali dividendi fossero interamente tassabili (*i.e.* 100% del relativo ammontare al quale applicare l'aliquota IRPEF personale);
    - **la seconda**, al contrario, prevede che tali dividendi **non** dovevano concorrere a formare l'imponibile di riferimento (*i.e.* imponibile imputato per trasparenza ai soci).

Si annota che la **Circolare Assonime n. 11 del 17 maggio 2018** (pag. 17/18) si esprime **a favore della prima soluzione sopra indicata (*i.e.* tassazione integrale) che - allo stato – risulta essere la posizione sostenibile anche alla luce delle istruzioni ministeriali al Modello Redditi SP 2019.**

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- Si segnala che la Legge di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato, il regime fiscale degli utili corrisposti alle società semplici, disponendo che questi ultimi «*si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale*».

**N.B.:** la novità riguarda **i dividendi di fonte italiana distribuiti a società semplici residenti in Italia per i soci ivi fiscalmente residenti.**

In mancanza di una norma transitoria, il nuovo regime dovrebbe applicarsi **ai dividendi corrisposti a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 124/2019 (i.e. 25 dicembre 2019).**

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

Quindi, a seguito delle novità sopra indicate, **la parte di dividendo (percepita dalla società semplice) imputabile:**

- ▶ **ai soci persone fisiche non imprenditori residenti in Italia**, è soggetta alla ritenuta d'imposta del 26% (rimane da confermare l'applicazione del regime transitorio di cui al D.M. 26 maggio 2017);
- ▶ **alle società in accomandita semplice o in nome collettivo residenti in Italia**, non è soggetta a ritenuta e il reddito dovrà essere dichiarato direttamente da tali società nella misura del 58,14%;
- ▶ **alle società di capitali o enti commerciali**, concorrerà a formare il reddito complessivo della società di capitali o dell'ente nella misura del 5%;
- ▶ **ad altre categorie di soci della società semplice** (ad esempio, enti non commerciali o soggetti non residenti) concorrerà invece a formare il reddito complessivo della società semplice da attribuire ai soci per trasparenza nella misura del 100 per cento.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

**Punti di attenzione sotto il profilo tributario a seguito delle modifiche introdotte con la Legge di conversione del D.L. 124/2019:**

- la società residente che distribuisce i dividendi per effettuare il corretto trattamento tributario dovrà essere a conoscenza della compagine sociale della società semplice;
- anche in funzione della tipologia di socio dovrà essere rilasciato il modello Cupe e compilato il modello 770 (non è chiaro se questo adempimento sarà posto a carico della società semplice oppure dell'emittente);
- esistono alcuni punti da chiarire da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui sia presente una società fiduciaria nella catena partecipativa;
- mancano ancora alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti in caso di presenza di intermediari residenti in particolare ove i dividendi siano relativi ad azioni dematerializzate immesse in deposito accentrato (cfr. il soggetto obbligato agli adempimenti tributari qui in discussione – intermediario finanziario residente ?);
- nel caso di dividendi di fonte estera, a differenza di quelli di fonte italiana, il reddito concorre alla formazione del reddito imponibile della società semplice che per trasparenza trasferirà il reddito per l'intero ammontare ai soci.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- Può optare per l'applicazione dei regimi del «risparmio amministrato» e del «risparmio gestito» di cui - rispettivamente - agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997. Con riferimento a tale ultimo regime opzionale permangono dubbi interpretativi in ordine alla concreta possibilità di inclusione nel risultato della gestione (assoggettato a tassazione nei modi e termini previsti dal citato articolo 7 del D.Lgs. N. 461/1997) dei dividendi percepiti dalle società semplici, alla luce della novella legislativa recata dal D.L. 124/2019 e ss.mm..

**N.B.** non si rilevano differenze in tal senso rispetto ad una persona fisica - *i.e.* anche con riferimento **alla riservatezza del mandato** che non impatta per la dichiarazione dei redditi.

- **Non** trovano applicazione le norme in materia di c.d. «società non operative e/o di comodo».
- Si confronti la posizione della **DRE del Piemonte (risposta ad Interpello n. 901-384/2019)** sulla base della quale le società semplici **non** sono tenute alle comunicazioni **all'Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'Anagrafe tributaria** anche se svolgono attività (in via principale o esclusiva) quella di gestione delle partecipazioni.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- **Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni realizzate sino al 31 dicembre 2018:**
  - a) sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26% ove si riferiscono a partecipazioni non qualificate;
  - b) concorrono a formare il reddito imponibile dei soci limitatamente al **49,72%** (*i.e.* si veda l'interpretazione di Assonime con Circolare n. 37/2008) **ove si riferiscono a partecipazioni qualificate** (cfr. anche le istruzioni ministeriali al Modello Redditi SP 2019, pag. 88).  
Si confronti anche la citata **Circolare Assonime n. 11** del 17 maggio 2018.
- **Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni realizzate dal 1° gennaio 2019:**
  - a) sono soggette ad **imposta sostitutiva** con aliquota **del 26%** sia ove si riferiscano a partecipazioni non qualificate che a partecipazioni qualificate.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- Da un punto di vista delle imposte di successione e donazione, concorre a determinare la base imponibile il valore proporzionalmente corrispondente, alla data di apertura della successione, del **patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23 del TUS, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12 del TUS.**

## **Punto di attenzione:**

- Per le partecipazioni detenute in società semplici, **da valutare l'applicabilità** del regime di favore previsto **dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990** inerente i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta a talune condizioni previste dalla norma.

**Si annotano posizioni dottrinarie differenti (Notaio Busani/Consiglio Nazionale del Notariato – Documento del 2015) e l'assenza di posizioni preclusive da parte dell'Agenzia delle Entrate.**

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- Da valutare gli impatti fiscali in caso di **scioglimento** della società semplice e attribuzione dell'attivo ai soci. **N.B. non emergono profili di tassazione «nel momento di distribuzione di riserve».**
- A talune condizioni (in assenza di scritture contabili obbligatorie) **non** è soggetta all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ove non consegua redditi (cfr. risposta del 7 aprile 2017 della DRE Piemonte ad un interpello – n. 901-171/2017) - da valutare l'impatto ai fini **IRAP in caso di attività (eventualmente) riconosciute come commerciali.**
- Possono accedere (ricorrendone le condizioni di legge) al regime della **c.d. rivalutazione delle partecipazioni al pari delle persone fisiche.**
- Per le attività finanziarie e gli investimenti patrimoniali detenute/detenuti **all'estero** hanno l'obbligo del **c.d. monitoraggio fiscale** (ai sensi del D.L 167/1990 – articolo 4) e tali adempimenti liberano i soci dalla compilazione del Quadro RW.

N.B. situazione in cui il socio ha i poteri di firma sul c/c estero della società semplice.

- **Sono soggette**, ai sensi dell'articolo 1, commi 710-711 della c.d. Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1 gennaio 2020 alla **c.d. IVIE** (0,76%) e alla **c.d. IVAFE** (0,20%).


**N.B. si ricorda che ove gli assets finanziari siano detenuti presso intermediari residenti rileva il limite di € 14.000 per l'imposta di bollo (DPR 642/1972 Tariffa Parte I - art. 13, comma 2 ter).**

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: principali conseguenze di carattere tributario

- Ove la società semplice dovesse **detenere immobili** (e/o diritti reali immobiliari) - diversi dalle aree edificabili e/o diritti reali su tali aree - non sono soggette a imposizione diretta (*i.e.* il socio non avrebbe impatto fiscale in tal senso) nel caso di cessione di detti beni immobili ove risultino detenuti **da oltre 5 anni**, al pari della detenzione diretta da parte di una persona fisica.

**N.B.:** sul punto si confronti anche la risposta della Direzione Regionale della Lombardia a un interpello: n. 901-526/2017.

# La società semplice quale veicolo per la detenzione di patrimoni finanziari: conseguenze di carattere tributario



- La struttura della società semplice potrebbe essere utilizzata per la divisione tra usufrutto e nuda proprietà inerente un «**portafoglio titoli**» anche in alternativa all'**usufrutto rotativo**;
- detto risultato può essere ottenuto costituendo l'**usufrutto** sulle quote di una società semplice che detiene un portafoglio titoli (medesima impostazione inerente per l'usufrutto sulle società di capitale);
- al momento dell'apertura della sua successione di C, gli utili spetteranno ad «A» e «B», senza che tale attribuzione rilevi ai fini delle imposte sulle successioni c.d. «riespansione della nuda proprietà».

# Disclaimer

Il presente documento (il «Documento») è stato preparato da Malguzzi e Associati - Studio legale tributario («Malguzzi e Associati»), allo scopo di fornire elementi di discussione.

Il Documento - le cui indicazioni hanno carattere preliminare, non esaustivo e suscettibile di modifiche anche significative - deve essere valutato solo congiuntamente alla presentazione verbale dello stesso che verrà fatta da Malguzzi e Associati.

Il Documento è di proprietà di Malguzzi e Associati e non può essere trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta di Malguzzi e Associati.